



# Comune di Biccari

Provincia di Foggia

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007  
[www.comune.biccari.fg.it](http://www.comune.biccari.fg.it) - P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/05/2022

### OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - Approvazione tariffe per l'anno 2022

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Straordinaria**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. Gianfilippo MIGNOGNA	Sì		7	Rocco Dario SARACINO	Sì	
2	Costantina CHECCHIA	Sì		8	Lucia GRASSI		Sì
3	Giuseppe MARINO		Sì	9	Giuseppina CIAMPI	Sì	
4	Massimo CASIELLO	Sì		10	Costantino SOCCIO	Sì	
5	Antonio BEATRICE	Sì		11	Antonello CASASANTA	Sì	
6	Gabriele MANSUETO	Sì					

Totale presenze 9    Totale assenze 2

Assiste il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Avv. Gianfilippo MIGNOGNA** nella qualità di **Il Presidente del Consiglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Dott.ssa Tiziana MONACO**

Addì 30/05/2022

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,

può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/06/2021 il quale all'articolo 11 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

**Visti** quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**Richiamate:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

**Viste** le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 57/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

**Richiamate**, altresì:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

**Dato atto che** all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Biccari, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER Puglia;

**Considerato che** con determina n. 193 del 20.05.2022 (Allegato 5) del Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (Ente di governo dell’Ambito) ad oggetto: “Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione”, si è proceduto alla validazione dello stesso da cui risulta un costo complessivo per l’anno 2022 di € 411.568,00;

**Considerato che** il valore definitivo dell’entrate tariffarie previste nel PEF relativo all’anno 2022 è pari a € 411.568,00 da cui verrà detratto il valore di € 93,00 derivante dalle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 per un complessivo netto pari ad € 410.575,00;

**Considerato**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**Visti** gli articoli 10, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento TARI che stabiliscono diverse agevolazioni per le utenze non domestiche e utenze domestiche;

**Preso atto che** tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

**Considerato che** per l'anno 2022 il costo totale delle agevolazioni previste da Regolamento ammonta ad € 59.117,00 il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

**Dato atto che:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle superfici utilizzate, per cui:
  - 91,79% a carico delle utenze domestiche;
  - 8,21% a carico delle utenze non domestiche;

**Viste:**

- la delibera C.C. n. 19/2021 con la quale ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;
- la delibera C.C. 17/2021 di presa d'atto della Determina Ager n. 213 del 23/06/2021 e della allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del Pef per l'anno 2021 per il Comune di Biccari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo semplificato sulla base degli Indici di Produttività Specifica (IPS) e Indice di Qualità Specifica (IQS);

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (IPS e IQS) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui alla Tabella (Allegato 1) e relativa sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

#### **Visti:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### **DIBATTITO: vedi deliberazione C.C. n. 11/2022**

**Acquisito** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.239 comma 1 lett b) punto 7 del D.Lgs. n.267/2000, dal revisore dei conti con verbale n. 10/2022 del 27 maggio 2022

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Funzionario Responsabile e del Responsabile dei servizi Finanziari;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 3 (Consiglieri Ciampi, Soccio e Casasanta)

Astenuti: n. 0

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022, visto il Piano Economico Finanziario, così come validato dall'ente di governo denominato AGER Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche

e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. di quantificare in € 410.575,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) validato dall'AGER Puglia;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4%;
5. di stabilire che le agevolazioni stabilite nel Regolamento TARI, il cui costo di €. 59.117,00 vengono poste a carico delle tariffe TARI;
6. di fissare le scadenze di pagamento delle tre rate, in deroga all'art. 30 comma 3 del Regolamento TARI il 30 luglio, 30 settembre e sei dicembre;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Allegato 1**  
**Comune di BICCARI**

**Tariffe per Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>n. utenze</b>	<b>Tot mq.</b>	<b>IPS</b>	<b>IQS</b>	<b>Tariffa €/mq</b>
01.01.00	Utenze domestiche	1976	170776,62	1,13	0,83	1,86
01.02.00	Utenze domestiche Accessorie e pertinenziali	1041	47286,36	0,96	0,87	1,65
	<b>Totali utenze Domestiche</b>	<b>3017</b>	<b>218062,98</b>			
02.01.00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13	1616,00	1,25	1,02	2,52
02.02.00	Campeggi, distributori carburanti, Impianti Sportivi	2	248,00	1,78	0,83	2,93
02.03.00	Stabilimenti balneari	0	0,00	1,46	0,78	2,25
02.04.00	Esposizioni, autosaloni	2	146,00	1,43	1,17	3,31
02.05.00	Alberghi con ristorante	1	150,00	2,09	1,18	4,88
02.06.00	Alberghi senza ristorante	7	274,00	1,70	0,95	3,20
02.07.00	Ospedali, Case di cura e riposo	3	1795,00	1,80	1,05	3,74
02.08.00	Uffici, agenzie, studi professionali	8	736,00	1,31	1,38	3,58
02.09.00	Banche ed istituti di credito, Uffici Postali	22	1139,00	1,59	1,37	4,31
02.10.00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	15	1046,00	1,36	1,56	4,20
02.11.00	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	21	2804,00	1,19	1,52	3,58
02.12.00	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	22	2766,00	1,20	1,50	3,56
02.13.00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1232,00	1,19	1,51	3,56
02.14.00	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	1,94	1,63	6,26
02.15.00	Attività artigianali di produzione beni specifici	8	1104,00	1,60	1,25	3,96
02.16.00	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	10	2144,00	3,31	0,73	4,78
02.17.00	Bar, caffè, pasticceria	8	378,00	3,19	0,72	4,55
02.18.00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22	1485,00	2,09	1,07	4,43
02.19.00	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	3,47	0,77	5,29
02.20.00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3	123,00	3,26	0,68	4,39
02.21.00	Discoteche, night club	0	0,00	2,49	1,18	5,82
02.22.00	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0	0,00	2,09	1,09	4,51
02.23.00	Associazioni, Circoli e Sale da Gioco con somministrazione di bevande e/o alimenti	4	311,00	3,18	0,80	5,04
		<b>182</b>	<b>19497,00</b>			
		<b>3199</b>	<b>237559,98</b>			





Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to Avv. Gianfilippo MIGNOGNA

Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

*Per copia conforme all'originale.*

Addì, li **30/05/2022**

Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 611)

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/06/2022 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

Addì 11/06/2022

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[ X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì **30/05/2022**

Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.